

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.21.616
LEGISLATURA	X

Il giorno 19 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / FASTWEB X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1438);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 19 giugno 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato nei confronti della società Fastweb X (di seguito Fastweb) l'interruzione e sospensione del servizio.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che dal 31.01.2015 al 24.02.2015 (quindi per 25 giorni) il telefono della cliente non è stato attivo per lavori disposti dall'operatore;
- che, in particolare dal 31.01.2015 al 19.02.2015 il telefono è stato muto e disattivo e dal 20.02.2015 al 24.02.2015 in seguito ai reclami e agli interventi tecnici dell'operatore la linea è stata riattivata ma scambiata con un'utenza dei vicini, pertanto era irraggiungibile;
- che l'errore è ammesso dallo stesso operatore il quale ha stornato dall'ultima fattura (n. 2311422) Euro 140,00 (solamente) somma insufficiente per il grave danno cagionato alla scrivente.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il riconoscimento di Euro 2.500,00, pari ad Euro 100,00 al giorno per mancata fruizione della linea telefonica, per lucro cessante dell'attività di pizzeria.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore ritenendo infondate in fatto e in diritto le doglianze di parte istante, precisa quanto segue. In primo luogo, rileva che l'istanza dovrebbe essere rigettata in quanto la richiesta contenuta è di risarcimento del danno e quindi esula dai poteri della sede definitiva.

Rileva che il disservizio vi è stato e si è protratto per 10 giorni, nello specifico dal 31.01.2015 al 09.02.2015 e che per il rimanente periodo la fattura indica traffico telefonico, pertanto non



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

corrisponde al vero che il servizio non fosse presente e ciò confuta anche la tesi che l'utenza sia stata scambiata. Rileva infine che nessun reclamo risulta agli atti da parte dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante devono essere integralmente rigettate, per le ragioni di seguito precisate.

A) La domanda a) relativa alla richiesta di riconoscimento di Euro 2.500,00, pari ad Euro 100,00 al giorno per mancata fruizione della linea telefonica, per lucro cessante dell'attività di pizzeria, deve essere rigettata. Sebbene la stessa, dal tenore del testo, corrisponda ad una richiesta di risarcimento del danno, che esula dalle possibilità concesse a codesta autorità in questa sede, ex art. 19 comma 4 dell'allegato A della delibera n. 173/07/CONS, viene comunque presa in considerazione in quanto, ai sensi le linee guida Agcom punto III.1.3: *“se nell'istanza è formulata esclusivamente una richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte, la quale poi potrà naturalmente rivolgersi all'Autorità ordinaria per ottenere anche la liquidazione dell'eventuale maggior danno. Nel caso in cui, invece, la parte richieda sia la liquidazione degli indennizzi contrattuali che dei danni, in sede di pronuncia la domanda di danni deve essere dichiarata inammissibile.”*

Nel merito, va considerato che l'istante non ha controdedotto all'operatore, in particolare in merito alla presenza di traffico (attestato dalla fattura prodotta dall'operatore) dopo il 09.02.2015. Pertanto, avendo l'operatore dato prova di aver già indennizzato l'istante (nella comunicazione del giorno 08.05.2018, l'avvocato di parte istante conferma la ricezione da parte del cliente della somma – con storno in fattura- di Euro 140,00) per il periodo di effettivo disservizio, l'istanza deve comunque essere rigettata in quanto la parte ha già ottenuto la propria congrua soddisfazione).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di S.S.M.P. di Palwinder nei confronti della società Fastweb X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom